

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E SULL'IMMIGRAZIONE

Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda.

Legge e regolamento concernente l'immigrazione di stranieri nel Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda.

Col 1° gennaio 1906 è entrata in vigore nel Regno Unito la nuova legge dell'11 agosto 1905 sull'immigrazione e sull'espulsione di stranieri non desiderabili.

Questa legge trae la sua origine dall'essersi accresciuta negli ultimi anni l'immigrazione di stranieri nel Regno Unito, specialmente di stranieri giudicati non desiderabili per le loro condizioni economiche, sanitarie, intellettuali.

La seguente tavola dà il numero degli immigranti stranieri arrivati nel Regno Unito nel decennio 1895-1904:

NAZIONALITÀ	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904
Russi e Polacchi	10,204	12,773	14,775	15,248	20,266	25,633	20,914	28,511	30,046	44,495
Scandinavi	3,700	4,437	4,617	4,775	5,695	5,796	4,725	5,028	4,702	4,827
Tedeschi	5,663	5,537	5,496	5,886	5,926	5,799	6,730	6,965	7,502	7,084
Olandesi	1,281	1,517	1,468	1,820	2,105	2,171	2,199	2,456	3,761	4,052
Francesi	3,849	3,948	4,477	4,367	4,861	4,821	5,816	6,837	6,495	6,564
Austriaci e Ungheresi	865	1,246	1,306	1,941	2,548	3,074	2,342	3,144	4,005	2,199
Italiani	2,738	3,448	4,061	4,224	5,553	7,707	7,185	7,734	7,045	6,300
Rumeni						3,216	1,162	1,282	565	513
Di altre nazionalità	2,226	2,522	2,651	2,524	3,030	4,283	4,351	4,714	5,047	5,181
Totale	30,528	35,448	38,851	40,785	50,884	62,505	55,464	66,471	69,168	82,845

Vi fu pertanto dal 1895 al 1904 un aumento continuo di immigranti stranieri, che nel 1904 raggiunsero quasi il triplo di quanti erano stati nel 1895.

Nel 1904 si diressero nella città di Londra oltre il 50 per cento degl'immigranti. Indichiamo qui appresso il numero di essi, classificati per nazionalità:

Russi e Polacchi	35,651
Scandinavi	1,202
Tedeschi	3,449
Olandesi	3,534
Belgi	821
Francesi	569
Austriaci e Ungheresi	1,371
Italiani	138
Svizzeri	63
Rumeni	257
Di altre nazionalità	481
Totale	<u>47,536</u>

Gl'immigranti russi e polacchi e quelli rumeni sono quasi tutti israeliti. Questo aumento di immigranti, soprattutto russi e polacchi, privi in gran parte di mezzi di sussistenza, aveva commosso l'opinione pubblica: le associazioni operaie chiedevano provvedimenti, asserendo essere l'immigrazione causa di disoccupazione e di ribasso dei salari; come pure si lamentava il contributo dato alla criminalità dall'elemento straniero.

Nel marzo 1902 il Governo affidava ad una speciale Commissione lo studio delle seguenti questioni relative all'immigrazione degli stranieri:

1° Carattere e svantaggi della immigrazione di stranieri, specialmente nella città di Londra (1);

(1) Secondo i dati del censimento del 1901, gli stranieri ascendevano nel Regno Unito a 286,905, e cioè:

95,245 russi e polacchi, dei quali 53,537 nella città di Londra.		
53,402 tedeschi	id.	27,427 id.
29,180 americani	id.	6,244 id.
24,684 italiani	id.	10,889 id.
22,406 francesi	id.	11,264 id.
10,130 austriaci	id.	6,189 id.

2° Provvedimenti presi dai Governi esteri e da quelli delle colonie britanniche per la sorveglianza e la restrizione dell'immigrazione.

Era altresì affidato alla stessa Commissione il compito di suggerire i rimedi e le misure preventive da adottarsi nel Regno Unito in relazione agli argomenti suaccennati, come pure di studiare l'opportunità di disposizioni legislative circa l'ammissione o l'espulsione dal territorio britannico di singoli stranieri o di una determinata classe di stranieri.

La Commissione esaminò minutamente il movimento dell'immigrazione straniera ed i vari problemi che ad essa si connettono e presentò nell'aprile del 1903 la propria relazione (1). Furono da essa raccolti elementi non soltanto presso le autorità governative, amministrative e giudiziarie, ma anche presso le autorità ecclesiastiche, gli istituti di istruzione, i Comitati di patronato e di beneficenza a prò degli israeliti; presso i rappresentanti delle Corporazioni di arti e mestieri, presso le *Trade Unions*, presso industriali, commercianti, professionisti e via dicendo.

Perdurando l'agitazione contro l'immigrazione degli stranieri e la concorrenza ch'essi facevano alla mano d'opera inglese, fu presentato dall'*Home Secretary* alla Camera dei Comuni, nell'aprile del 1904, un disegno di legge che aveva per iscopo di limitare l'immigrazione in Inghilterra di elementi *undesirable*, e di dar facoltà, in certi casi, per la loro espulsione. Il progetto di legge sollevò obiezioni da parte di coloro che scorgevano in esso una tendenza protezionista del lavoro ed una possibile menomazione del diritto di asilo, sempre accordato in Inghilterra ai rifugiati di ogni paese.

Mentre il Governo, in seguito all'opposizione incontrata nel Parlamento dal progetto, dichiarava di ritirarlo, per riproporlo in un'altra sessione, fu presentato alla Camera dei Comuni, per iniziativa parla-

(1) Royal Commission on Alien Immigration - Vol. I. The Report; vol. II. Minutes of evidence taken before the Royal Commission; vol. III. Appendix to minutes of evidence. — London, 1903.

mentare, un nuovo *bill*, limitato alle disposizioni del primitivo progetto circa l'espulsione degli stranieri che avevano riportato condanne per gravi reati. Anche questo progetto fu respinto per opera, specialmente, dei membri radicali e di una parte dei liberali.

Nell'aprile del 1905 il Segretario di Stato per l'interno presentò un altro progetto di legge per limitare l'immigrazione straniera, redatto però in modo da togliere la possibilità che ne fossero colpiti i rifugiati politici. Esso fu votato dalla Camera dei Comuni nel luglio del 1905, divenne legge l'11 agosto dello stesso anno ed entrò in vigore il 1° gennaio 1906.

Riportiamo qui appresso la traduzione di questa legge e del regolamento emanato il 19 dicembre 1905 per la sua esecuzione.

Atto dell'11 agosto 1905, che modifica la legge riguardante gli stranieri.

(An Act to amend the Law with regard to Aliens).

Norme per l'immigrazione degli stranieri.

1-(1) Nessun immigrante potrà essere sbarcato nel Regno Unito da una nave per immigranti fuorchè in uno dei porti dove risiede un funzionario preposto al servizio di immigrazione, nominato a' termini del presente Atto. Lo sbarco non potrà aver luogo se non previo il permesso del detto funzionario, dato dopo una visita da lui fatta agl'immigranti, insieme ad un ispettore sanitario, sia sulla nave, sia in un altro luogo, qualora gl'immigranti siano stati a tal uopo sbarcati sotto condizione. Tale visita sarà fatta quanto più presto sarà possibile, e in seguito ad essa il funzionario d'immigrazione ricuserà il permesso a coloro che egli ritenga immigranti non desiderabili a' termini della presente sezione.

(2) Quando sia ricusato ad un immigrante il permesso di sbarcare, il capitano, il proprietario o l'agente della nave, o lo stesso immigrante, potrà reclamare alla Commissione d'immigrazione del porto; e quando questa riconosca che il permesso di sbarcare non poteva esser negato a' termini del presente Atto, accorderà il permesso, il quale avrà lo stesso valore di quello dato dal funzionario d'immigrazione.

(3) Per gli effetti della presente sezione saranno considerati come immigranti non desiderabili (*undesirable immigrants*):

a) coloro che non possano dimostrare di possedere i mezzi necessari per mantenere convenientemente sè stessi e (ove ne abbiano) le persone che da essi dipendono, ovvero di essere in grado di procurarseli;

b) i pazzi e gli idioti e coloro che, a causa di qualche malattia od imperfezione, possano probabilmente divenire di aggravio ai contribuenti, o altrimenti di danno al pubblico;

c) coloro che in uno Stato estero, col quale esista un trattato d'estradizione, siano stati condannati per un crimine (*crime*) che non sia d'indole politica, cioè un crimine per il quale quello Stato conceda l'estradizione a norma dell'*Extradition Act* del 1870.

d) coloro contro i quali sia stata pronunciata un'ordinanza d'espulsione a' termini del presente Atto.

Ma quando un immigrante provi che chiede di essere ammesso nel paese unicamente per sottrarsi ad un procedimento o ad una condanna per i suoi principi religiosi o politici, o per un reato d'indole politica, ovvero per sfuggire ad una persecuzione, che ne metta in pericolo la libertà, la vita o l'integrità personale, a causa delle sue credenze religiose, il permesso di sbarcare non potrà essergli rifiutato pel solo motivo della mancanza di mezzi o della probabilità che possa divenire di aggravio ai contribuenti. Non potrà parimente essere ricusato il permesso di sbarcare all'emigrante, il quale offra al funzionario o, secondo i casi, alla Commissione d'immigrazione, sufficienti prove che, avendo acquistato il biglietto nel Regno Unito ed essendosi imbarcato direttamente per un altro paese, dopo aver dimorato nel Regno Unito per un periodo non minore di sei mesi, non gli fu permesso di entrare nel detto paese e ritornò direttamente in un porto del Regno Unito. Non potrà neppure essere ricusato il permesso di sbarcare, pel solo motivo della mancanza di mezzi, all'immigrante che offra al funzionario o, secondo i casi, alla Commissione d'immigrazione, prove sufficienti di esser nato nel Regno Unito da un suddito britannico.

(4) Il Segretario di Stato potrà, a quelle condizioni che crederà opportuno d'imporre, dispensare con ordinanza una nave per immigranti dalle disposizioni della presente sezione, qualora ritenga che siano stati presi i provvedimenti atti ad impedire che si imbarcassero su quella nave immigranti non desiderabili, ovvero se siano state offerte sufficienti garanzie, che da quella nave non saranno sbarcati nel Regno Unito immigranti non desiderabili, fuorchè a scopo di transito.

L'ordinanza di esenzione potrà essere sempre revocata dal Segretario di Stato.

(5) L'immigrante che sbarcherà, o il capitano di una nave che permetterà ad un immigrante di sbarcare, in contravvenzione alle norme contenute

nella presente sezione, si renderà colpevole di un reato previsto dal presente Atto; ma l'immigrante sbarcato sotto condizione non sarà considerato come sbarcato definitivamente finchè le condizioni impostegli non si saranno verificate.

2-(1). La Commissione d'immigrazione del porto si comporrà di tre persone scelte, secondo le norme da stabilirsi dal Segretario di Stato per l'esecuzione del presente Atto, in un elenco da lui approvato per ogni singolo porto, che comprenda persone le quali per esperienza negli affari o negli uffici amministrativi siano capaci di farne parte.

(2) Il Segretario di Stato potrà stabilire norme generali circa le Commissioni d'immigrazione e coloro che le compongono, circa i reclami, lo sbarco condizionato di immigranti che debbano essere sottoposti alla visita, gli appelli, ecc., e potrà altresì provvedere alla costituzione delle Commissioni, alla procedura che devono seguire, al luogo delle loro riunioni e alle garanzie che deve prestare il capitano della nave nel caso che degli immigranti siano sbarcati sotto condizione. Con le norme da stabilirsi a' termini della presente sezione si provvederà che i capitani delle navi per immigranti e gli immigranti stessi siano informati del diritto di reclamo che spetta loro, e inoltre che, quando il permesso di sbarcare sia negato ad un immigrante dal funzionario di immigrazione, così l'immigrante come il capitano siano informati dei motivi per i quali il permesso fu negato.

Espulsione di stranieri non desiderabili.

3-(1). Il Segretario di Stato potrà, ove lo creda opportuno, pronunciare nei casi qui appresso indicati un'ordinanza (la quale sarà nel presente Atto denominata ordinanza di espulsione), con cui ingiunga ad uno straniero di lasciare il Regno Unito entro un termine stabilito e di non farvi più ritorno:

a) quando sia informato da una Corte (comprese le Corti di giurisdizione sommaria) che uno straniero è stato da essa condannato per un crimine (*felony*), un delitto (*misdemeanour*), o un altro reato (*offence*), per il quale la Corte stessa abbia facoltà di infliggere la pena del carcere senza l'opzione per la multa, ovvero per un reato previsto dai § 22 o 23 della sezione 381 del *Burgh Police (Scotland) Act* del 1892, o per un reato riguardante la prostituzione, previsto dalla sezione 72 del *Towns Improvement (Ireland) Act* del 1854, o dal § 11 della sezione 54 del *Metropolitan Police Act* del 1839; e la Corte ritenga che sia il caso di pronunciare ordinanza di espulsione, in aggiunta od in luogo della sentenza di condanna;

b) quando sia informato da una Corte di giurisdizione sommaria, dopo

un apposito procedimento iniziato entro dodici mesi dall'arrivo dello straniero nel Regno Unito, in conformità della procedura della Corte, di cui alla sezione 29 del *Summary Jurisdiction Act* del 1879, che lo straniero,

(α) entro tre mesi a partire dal giorno in cui fu iniziato il detto procedimento, ha avuto da una parrocchia soccorsi di natura tale da rendere una persona incapace di godere delle immunità parlamentari; o che è un vagabondo privo di mezzi di sussistenza, ovvero vive in condizioni insalubri per soverchio agglomeramento di persone;

(β) è entrato nel Regno Unito dopo l'applicazione del presente Atto, ed è stato condannato in un paese straniero, col quale esista un trattato di estradizione, per un crimine (*crime*) che non sia di indole politica, cioè un crimine per il quale quello Stato conceda l'extradizione a norma dell'*Extradition Act* del 1870.

(2) Qualora uno straniero, contro il quale sia stata pronunciata ordinanza di espulsione, sia trovato in qualunque tempo nel Regno Unito, in contravvenzione alla detta ordinanza, si renderà colpevole di un reato previsto dal presente Atto.

4 - (1) Quando sia pronunciata contro uno straniero un'ordinanza di espulsione, il Segretario di Stato potrà, se lo crederà opportuno, pagare in tutto o in parte le spese occasionate dalla partenza dal Regno Unito e dal mantenimento del medesimo e (ove ne abbia) delle persone da lui dipendenti fino al momento della partenza.

(2) Quando sia pronunciata ordinanza di espulsione contro uno straniero (purchè non si tratti di uno straniero giunto nel Regno Unito prima che entrasse in vigore il presente Atto, o di un immigrante al quale sia stato concesso il permesso di sbarcare a' termini del presente Atto) in seguito a dichiarazione rilasciata entro sei mesi dal giorno in cui egli entrò nel Regno Unito, il capitano della nave che lo ha trasportato nel Regno Unito, e anche il capitano di qualunque nave appartenente allo stesso proprietario, sarà tenuto a rimborsare al Segretario di Stato, come se si trattasse di un debito verso lo Stato, qualunque somma da lui pagata, a' termini della presente sezione, per causa dello straniero, e dovrà, ove ne sia richiesto dal Segretario di Stato, ricevere lo straniero e (ove ne abbia) le persone da lui dipendenti a bordo della nave e accordare loro il passaggio gratuito fino al porto d'imbarco e un conveniente alloggio e mantenimento durante il viaggio.

(3) Quando il capitano di una nave non adempia alle prescrizioni della presente sezione, per ciò che riguarda il passaggio da accordare allo straniero e alle persone da lui dipendenti, si renderà colpevole di un reato previsto dal presente Atto.

Disposizioni generali.

5-(1) Il capitano di una nave che sbarchi od imbarchi passeggeri in un porto del Regno Unito dovrà presentare, alla persona designata dal Segretario di Stato e nel modo da questo prescritto, un rapporto contenente quelle notizie riguardanti i passeggeri stranieri che possano essere determinate con ordinanza del Segretario di Stato, e ciascun passeggero sarà tenuto a fornire al capitano della nave tutte le informazioni che gli siano da lui richieste allo scopo di redigere il detto rapporto.

(2) Quando il capitano di una nave non presenti il rapporto prescritto da questa sezione, o presenti un rapporto non veritiero, si renderà colpevole di un reato previsto dal presente Atto, e qualora uno straniero rifiuti di dare le informazioni richiestegli dal capitano della nave allo scopo di redigere il rapporto prescritto da questa sezione, o dia informazioni non veritiere, sarà punito, ove sia dichiarato colpevole in seguito a procedimento sommario, col carcere fino a tre mesi, con obbligo di lavoro (*with hard labour*).

(3) Il Segretario di Stato potrà, con ordinanza, dispensare dalle disposizioni della presente sezione una speciale categoria di passeggeri o di viaggi, o alcune determinate navi o porti; ma tale ordinanza potrà essere sempre revocata.

6-(1) Il Segretario di Stato nominerà, in quei porti del Regno Unito che per il momento reputerà necessari, dei funzionari d'immigrazione e degli ispettori sanitari, e potrà pure nominare ed incaricare quegli altri funzionari o persone che siano necessari per il buon andamento delle Commissioni d'immigrazione, per la compilazione dei rapporti prescritti dal presente Atto, o per assicurare l'esecuzione di esso. Gli stipendi e le retribuzioni dovuti ai funzionari, agli ispettori ed alle persone da lui nominate ed incaricate, come pure le spese occorse per l'esecuzione del presente Atto (comprese quelle somme il cui pagamento possa essere autorizzato dal Tesoro a favore dei membri di una Commissione d'immigrazione per ricevere i reclami) saranno pagati, fino alla concorrenza delle somme approvate dal Tesoro, sui fondi stanziati dal Parlamento.

(2) Il Segretario di Stato potrà prendere accordi coi commissari delle dogane, o con qualsiasi altro ufficio governativo, o con le Autorità sanitarie dei porti affinché le funzioni di cui al presente Atto siano disimpegnate da funzionari delle dogane o da impiegati dipendenti da quegli uffici o da quelle Autorità.

(3) Il Segretario di Stato renderà noti, nel modo che crederà più rispon-

dente allo scopo, i porti nei quali saranno per il momento nominati funzionari d'immigrazione, a' termini del presente Atto.

7-(1) Il colpevole di uno dei reati previsti dal presente Atto, se è il capitano di una nave, sarà punito, con procedimento sommario, con la multa fino a 100 lire sterline; se è invece un immigrante o uno straniero, sarà considerato come un ozioso e vagabondo, a norma del *Vagrancy Act* del 1824, e punito come se il reato da lui commesso fosse uno di quelli previsti dalla sezione 4^a del suddetto Atto.

(2) Le sezioni 684, 685 e 686 del *Merchant Shipping Act* del 1894 (concernenti la competenza delle corti e dei giudici), saranno applicabili ai reati previsti dal presente Atto nello stesso modo in cui si applicano ai reati previsti da quell'Atto, e la sezione 693 dell'Atto medesimo (concernente la riscossione di somme, delle quali sia ordinato il pagamento per un infortunio avvenuto sulla nave), sarà applicabile alle multe e alle altre somme di danaro che, a' termini del presente Atto, devono esser pagate dal capitano della nave, nello stesso modo in cui si applica in caso di multe e di altre somme di danaro da pagarsi a' termini di quell'Atto.

(3) Tanto l'immigrante che sia stato sbarcato sotto condizione, quanto lo straniero contro il quale sia stata pronunciata ordinanza di espulsione, sia mentre attendono la partenza della nave, sia mentre sono condotti sulla nave, o si trovano a bordo, finchè essa non abbia lasciato definitivamente il Regno Unito, e lo straniero contro il quale sia stata da una Corte promossa un'ordinanza di espulsione a' termini del presente Atto, finchè il Segretario di Stato non abbia deliberato in proposito, saranno soggetti ad essere tenuti in istato di detenzione nel modo che sarà prescritto dal Segretario di Stato. Finchè si troveranno in tale condizione, essi saranno considerati in istato di detenzione legale.

(4) Quando un immigrante, il capitano di una nave o qualsiasi altra persona, rediga un rapporto o dia un'informazione non veritiera ad un funzionario d'immigrazione, ad un ispettore sanitario, ad una Commissione d'immigrazione o al Segretario di Stato, sarà punito, ove sia dichiarato colpevole in seguito a procedimento sommario, col carcere fino a tre mesi, con obbligo di lavoro.

(5) Quando sorga una questione o sia iniziata una procedura a' termini del presente Atto o in relazione a qualche provvedimento preso o proposto a' termini dell'Atto stesso, per stabilire se taluno sia o no uno straniero, l'onere di provare di non essere uno straniero incombe all'interessato.

(6) Nell'applicare le disposizioni del presente Atto, dovranno essere rispettati i trattati, le convenzioni, gli accordi e gl'impegni esistenti con gli Stati esteri.

8-(1) La parola « immigrante » usata nel presente Atto significa qualsiasi straniero, passeggero di corsia (*steerage passenger*), che debba essere sbarcato nel Regno Unito, ma non comprende:

a) i passeggeri che diano al funzionario o, secondo i casi, alla Commissione di immigrazione prove sufficienti che intendono sbarcare nel Regno Unito soltanto allo scopo di proseguire, entro un congruo termine, per un'altra destinazione fuori del Regno Unito;

b) i passeggeri che posseggano biglietti pagati anticipatamente per un'altra destinazione, qualora il capitano o il proprietario della nave con la quale sono stati trasportati nel Regno Unito, o con la quale devono partire dal Regno Unito, offra sufficienti garanzie, che, fuorchè a scopo di transito o per altri motivi approvati dal Segretario di Stato, non si fermeranno nel Regno Unito, ovvero che vi rientrano essendo stati respinti da un altro paese, e che saranno convenientemente mantenuti e sorvegliati durante il transito.

(2) L'espressione « nave per immigranti » usata nel presente Atto significa nave che trasporta nel Regno Unito più di venti stranieri, passeggeri di corsia, i quali debbano essere sbarcati nel Regno Unito, sia in uno stesso porto, sia in porti differenti, ovvero quel numero di passeggeri che potrà essere stabilito con ordinanza del Segretario di Stato, in via generale, o riguardo a determinate navi o porti.

(3) La parola « passeggero » usata nel presente Atto comprende tutte le persone trasportate sulla nave, ad eccezione del capitano e del personale di bordo, e l'espressione « passeggeri di corsia » usata nel presente Atto comprende tutti i passeggeri, ad eccezione di quelli che potranno essere dichiarati passeggeri di cabina con ordinanza del Segretario di Stato, in via generale, o riguardo a determinate navi o porti.

(4) Quando, in seguito ad un reclamo presentato ad una Commissione d'immigrazione, sorga questione se una nave sia una nave per immigranti, o se una persona sia un immigrante, un passeggero, o un passeggero di corsia, secondo il significato attribuito a tali espressioni nel presente Atto, ovvero se un reato (*offence*) sia d'indole politica o un crimine (*crime*) sia fra quelli per i quali è concessa l'estradizione, la risoluzione di essa sarà deferita al Segretario di Stato, secondo le norme che saranno stabilite per l'esecuzione del presente Atto, e la Commissione dovrà conformarvisi.

(5) Il Segretario di Stato potrà revocare o modificare qualsiasi ordinanza da lui pronunciata a' termini della presente sezione.

9-(1) Nell'applicazione del presente Atto alla Scozia e all'Irlanda, le parole « sarà punito, ove sia dichiarato colpevole in seguito a procedimento sommario, col carcere fino a tre mesi, con obbligo di lavoro », saranno sostituite

tuite dalle parole seguenti: « sarà considerato come un ozioso e vagabondo, a tenore del *Vagrancy Act* del 1824, e punito come se avesse commesso un reato previsto dalla sezione 4 di quell'Atto ».

(2) La sezione 33 del *Summary Procedure (Scotland) Act* del 1864 sarà sostituita, per ciò che riguarda la Scozia, dalla sezione 29 del *Summary Jurisdiction Act* del 1879, e il Lord Cancelliere d'Irlanda potrà, per ciò che concerne l'Irlanda, stabilire norme per l'esecuzione del presente Atto, a' termini della sezione 29 del *Summary Jurisdiction Act* del 1879. Tutte queste norme saranno sottoposte, non appena sarà possibile, all'approvazione dei due rami del Parlamento.

10-(1) Il presente Atto sarà denominato: Atto del 1905, concernente gli stranieri (*Aliens Act*, 1905); ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1906.

(2) È abrogato l'Atto del 1836 sulla registrazione degli stranieri.

Regolamento del 19 dicembre 1905, per l'esecuzione dell'Atto del 1905, concernente gli stranieri (1).

In conformità delle disposizioni dell'Atto del 1905, concernente gli stranieri, si stabiliscono le norme qui appresso indicate, da osservarsi nei seguenti porti (che saranno d'ora innanzi designati col nome di « porti di immigrazione »): Cardiff, Dover, Folkestone, Grangemouth, Grimsby, Harwich, Hull, Leith, Liverpool, London (compreso Queenborough), Newhaven, Southampton, e i porti sul Tyne (compresi Newcastle, North Shields e South Shields, che per gli effetti del presente regolamento devono essere considerati come un solo porto). A questi porti sono destinati dei funzionari d'immigrazione e degli ispettori sanitari, e sono istituite in essi delle commissioni d'immigrazione. Lo stesso avverrà per gli altri porti che saranno, ove occorra, designati come porti d'immigrazione.

1. Il permesso di sbarcare (eccettuato il caso di reclamo ad una Commissione d'immigrazione) sarà accordato all'immigrante dal funzionario d'immigrazione, e potrà esser dato anche verbalmente.

2. Quando l'ispettore sanitario ritenga che uno straniero sia un immigrante non desiderabile a' termini della sezione 1 (3) (b) dell'Atto del 1905, concernente gli stranieri, esprimerà il suo parere nel modulo n. 1 allegato al presente regolamento e invierà questo modulo al funzionario d'immigrazione.

(1) Non si è creduto opportuno riportare, di seguito al regolamento e alle ordinanze ed istruzioni emanate per l'esecuzione dell'Atto del 1905, i moduli che vi sono allegati nel testo originale.

3. Quando il permesso di sbarcare sia ricusato dal funzionario d'immigrazione, il capitano della nave e l'immigrante saranno da lui informati del rifiuto, dei motivi che lo hanno determinato e del diritto di reclamo che loro spetta; e ciò per mezzo del modulo n. 2 allegato al presente regolamento.

4. Quando un immigrante o un'altra persona che abbia diritto di reclamare contro il rifiuto del permesso di sbarcare, intenda di presentare un reclamo, ne dovrà, ove sia possibile, informare, anche verbalmente, il funzionario d'immigrazione prima di lasciare la nave o il luogo dove è stato visitato. Il capitano, il proprietario o l'agente della nave potrà e, ove ne sia richiesto da un immigrante, dovrà, entro ventiquattro ore dacché fu ricusato il permesso di sbarcare, informare per iscritto della presentazione del reclamo o il funzionario d'immigrazione, o il più vicino ufficio o corpo di guardia doganale; e ciò per mezzo del modulo n. 3 allegato al presente regolamento.

5. Quando il funzionario d'immigrazione sia informato della presentazione di un reclamo da parte di un immigrante o di un'altra persona che abbia diritto di reclamare, dovrà immediatamente darne avviso al segretario della Commissione d'immigrazione. Quest'avviso potrà essere dato per mezzo del modulo n. 4 allegato al presente regolamento.

6. Per rendere possibile al funzionario d'immigrazione di accertare che un passeggero compreso in un elenco di immigranti di passaggio (*transmigrants*) riguardante una data nave è un passeggero straniero che si trova nella condizione prevista dalla sezione 8 (1) (b) dell'Atto del 1905, concernente gli stranieri, a nessuno dei passeggeri compresi nel detto elenco sarà permesso di lasciare la nave prima che il funzionario d'immigrazione si sia accertato dell'esattezza di quell'elenco, a meno che il Segretario di Stato abbia autorizzato a tal uopo lo sbarco condizionato.

7. Lo sbarco condizionato di immigranti potrà essere autorizzato dal Segretario di Stato quando ritenga che, in un luogo da lui designato e sotto l'osservanza delle condizioni da lui imposte, sia stato opportunamente provveduto per l'alloggio, il mantenimento, la sorveglianza e la custodia degli immigranti sbarcati sotto condizione.

8. Quando il Segretario di Stato abbia richiesta una garanzia per autorizzare lo sbarco condizionato d'immigranti, essa sarà prestata mediante obbligazione dal capitano della nave, eccettuato il caso in cui tale garanzia sia stata prestata dal proprietario della nave, sia ritenuta sufficiente dal Segretario di Stato e si estenda a tutte le navi appartenenti allo stesso proprietario che arrivino nel porto o nei porti dove è stato autorizzato lo sbarco condizionato degli immigranti.

9. Quando un immigrante debba, a parere dell'ufficiale di sanità del porto o dell'ispettore sanitario, essere sbarcato da una nave per immigranti per essere curato o tenuto in osservazione in un ospedale, egli sarà a tal fine sbarcato sotto condizione e dovrà, prima di essere licenziato dall'ospedale, essere sottoposto alla visita prescritta dall'Atto del 1905.

10. Quando un immigrante, o il capitano, il proprietario o l'agente di una nave reclami contro il rifiuto del permesso di sbarcare, l'immigrante, a meno che non sia ordinato altrimenti, sarà sbarcato per essere condotto davanti ad una Commissione d'immigrazione e sarà trattato come un immigrante sbarcato sotto condizione, finchè non gli sia accordato il permesso di sbarcare definitivamente o non sia di nuovo imbarcato per lasciare il Regno Unito.

11. In ogni porto d'immigrazione vi sarà un segretario (*clerk*) della Commissione d'immigrazione.

12. L'ispettore sanitario e il segretario della Commissione d'immigrazione, quando non possano adempiere personalmente ai doveri del loro ufficio, a norma dell'Atto del 1905 o del presente regolamento, potranno farsi rappresentare da un assistente debitamente autorizzato, sotto l'osservanza delle condizioni che il Segretario di Stato crederà, ove occorra, di imporre.

13. Le attribuzioni del segretario della Commissione d'immigrazione saranno quelle di fungere da segretario della Commissione stessa, e in particolare:

a) di tenere un elenco delle persone designate dal Segretario di Stato a prestare servizio presso le Commissioni d'immigrazione;

b) di convocare le Commissioni per prendere in esame i reclami dei quali abbia ricevuto avviso dal funzionario d'immigrazione.

c) di assistere alle sedute delle Commissioni;

d) di redigere i processi verbali delle adunanze delle Commissioni stesse e di fornire quelle informazioni e compilare quei rapporti che il Segretario di Stato possa richiedere;

e) nel caso in cui la risoluzione di una questione debba essere deferita al Segretario di Stato, a' termini della sezione 8 (4) dell'Atto del 1905, di inviargli una relazione circa la questione da risolvere, accompagnata dalle deduzioni scritte delle parti in causa.

14. Quando il segretario d'una Commissione d'immigrazione riceva notizia di un reclamo, dovrà, a meno che sia stata già convocata una Commissione che possa prendere in esame il detto reclamo, convocarla immediatamente, in modo che si raduni, ove sia possibile, non più tardi di 24 ore dopo aver ricevuto notizia del reclamo. Nel computare il termine di 24 ore, non si terrà conto delle domeniche e dei giorni festivi.

L'avviso di convocazione di una Commissione può esser dato per mezzo del modulo n. 5 allegato al presente regolamento.

15. Il segretario dovrà, per quanto sia possibile, convocare ciascuno dei membri della Commissione secondo il loro turno. Un magistrato dovrà possibilmente far sempre parte della Commissione.

16. Le Commissioni si raduneranno nei luoghi designati dal segretario di Stato per le loro riunioni.

17. Quando un magistrato fa parte di una Commissione, ad esso spetterà l'ufficio di presidente; negli altri casi il presidente sarà eletto dalla Commissione stessa.

18. Quando vi sia disaccordo fra i membri di una Commissione, prevarrà l'opinione della maggioranza.

19. Quando una Commissione ritenga opportuno che siano fatte ulteriori indagini prima di prendere una decisione, avrà facoltà di rinviare l'udienza.

20. Il segretario darà avviso del giorno e del luogo di ciascuna adunanza della Commissione al funzionario d'immigrazione, e, quando debba esser discusso il reclamo di un immigrante respinto per ragioni sanitarie, ne darà avviso anche all'ispettore sanitario. Tali avvisi possono esser dati rispettivamente per mezzo dei moduli n. 6 e 7 allegati al presente regolamento.

21. Quando il funzionario d'immigrazione riceva l'avviso dell'adunanza di una Commissione, informerà immediatamente del giorno e del luogo dell'adunanza stessa l'immigrante interessato e qualunque altra persona che possa avere reclamato.

22. Il funzionario d'immigrazione assisterà alle adunanze delle Commissioni, e quando debba esser discusso il reclamo di un immigrante respinto per ragioni sanitarie, vi assisterà pure l'ispettore sanitario, a meno che sia stato avvertito che è dispensato dall'assistervi.

23. L'immigrante (o il capitano, il proprietario o l'agente della nave, qualora abbia reclamato), il funzionario d'immigrazione e l'ispettore sanitario, qualora sia presente, avranno diritto di essere intesi, e la Commissione potrà rivolgere allo straniero o altro reclamante quelle domande e fare, se ne è il caso, quelle indagini che stimerà opportune.

Nessun'altra persona avrà diritto di essere intesa, senza uno speciale permesso della Commissione. In tutto il resto, la procedura da seguire sarà stabilita dalla stessa Commissione.

24. Quando una Commissione confermi il rifiuto del permesso di sbarcare, il segretario controfirmerà la copia del decreto originale conservato dal funzionario d'immigrazione, col quale il permesso fu negato, e darà immediatamente avviso della decisione della Commissione al capitano

della nave, e al proprietario o agente di essa, qualora abbia reclamato. Tale avviso sarà dato per mezzo del modulo n. 8. allegato al presente regolamento.

25. Quando una Commissione accordi il permesso di sbarcare, il segretario scriverà la parola « annullato » sulla copia del decreto, conservato dal funzionario d'immigrazione, col quale il permesso era stato negato e vi apporrà la propria firma, e darà immediatamente avviso della decisione della Commissione al capitano della nave, e al proprietario o agente di essa, qualora abbiano reclamato. Tale avviso sarà dato per mezzo del modulo n. 9 allegato al presente regolamento.

Ordinanze e istruzioni per l'esecuzione dell'Atto del 1905, concernente gli stranieri.

Ritenuto che la sezione 5 (1) dell'Atto del 1905, concernente gli stranieri, dispone che il capitano di una nave che sbarchi od imbarchi passeggeri in un porto del Regno Unito dovrà presentare, alla persona designata dal Segretario di Stato e nel modo da questo prescritto, un rapporto contenente quelle notizie riguardanti i passeggeri stranieri che possano essere determinate con ordinanza del Segretario di Stato, si prescrivono con la presente ordinanza le seguenti norme:

(1) (a) Il capitano di qualunque nave che sbarchi passeggeri stranieri in un porto del Regno Unito, nel quale vi sia un funzionario d'immigrazione, dovrà, eccettuato il caso in cui sia disposto altrimenti, prima di permettere che sbarchino i passeggeri stranieri, fornire al funzionario d'immigrazione o al funzionario delle dogane (*boarding Preventive Officer of Customs*) le notizie indicate nel modulo lettera A allegato alle presenti ordinanze.

(b) Quando il Segretario di Stato abbia permesso che si faccia uso del modulo A-2 allegato a queste ordinanze, basterà che questo modulo sia presentato al funzionario d'immigrazione da ciascun passeggero straniero non esente dalla visita, e il capitano non sarà obbligato ad unire al modulo lettera A le notizie riguardanti gl'immigranti.

(2) Il capitano di ogni nave che sbarchi passeggeri stranieri in un porto non compreso fra quelli sopra indicati, dovrà, immediatamente dopo l'arrivo, fornire al funzionario delle dogane le notizie indicate nel modulo B allegato alle presenti ordinanze.

(3) Il capitano di ogni nave che trasporti passeggeri stranieri dal Regno Unito in paesi posti fuori d'Europa o dentro il mare Mediterraneo, dovrà, nel tempo stesso in cui trasmette l'elenco dei passeggeri della nave, fornire

le notizie rispettivamente indicate nei moduli *C* e *D* allegati alle presenti ordinanze, e riguardanti i passeggeri stranieri che si trovano a bordo e che non sono passeggeri di prima classe.

(4) Il capitano di ogni nave che trasporti passeggeri stranieri dal Regno Unito in paesi posti fuori d'Europa o dentro il mare Mediterraneo, dovrà fornire, nel modo che potrà essere stabilito di volta in volta, le notizie indicate nel modulo *E* allegato alle presenti ordinanze e riguardanti i passeggeri stranieri che si trovano a bordo.

Ritenuto che la sezione 7 (3) dell'Atto del 1905, concernente gli stranieri, dispone che l'immigrante che sia stato sbarcato sotto condizione sarà soggetto ad esser tenuto in istato di detenzione nel modo che sarà prescritto dal Segretario di Stato, si prescrive con la presente ordinanza che l'immigrante il quale sia sbarcato sotto condizione per essere sottoposto alla visita o per aver presentato un reclamo o per altro motivo, sia affidato alla custodia del capitano della nave finché non gli sia stato accordato il permesso di sbarcare, ovvero, nel caso in cui il permesso gli sia ricusato, finché non abbia lasciato definitivamente il Regno Unito.

— Ritenuto che la sezione 8 (2) dell'Atto del 1905, concernente gli stranieri, dispone che l'espressione « nave per immigranti » significa nave che trasporta nel Regno Unito più di venti stranieri, passeggeri di corsia, i quali debbano essere sbarcati nel Regno Unito, sia in uno stesso porto, sia in porti differenti, ovvero quel numero di passeggeri che potrà essere stabilito con ordinanza del Segretario di Stato, si prescrive con la presente ordinanza che il numero di questi passeggeri sia fissato a dodici.

Ritenuto che la sezione 8 (3) dell'Atto del 1905, concernente gli stranieri, dispone che l'espressione « passeggeri di corsia » comprende tutti i passeggeri, ad eccezione di quelli che potranno essere dichiarati passeggeri di cabina con ordinanza del Segretario di Stato, si prescrive con la presente ordinanza che tutti i passeggeri, i quali hanno diritto all'uso di cabine, di sale e di saloni, dove le comodità siano maggiori che in qualunque altra parte della nave destinata al trasporto di passeggeri, siano ritenuti passeggeri di cabina per gli effetti del suddetto Atto.